



COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

PROGETTO DEMANIO MARITTIMO

(Adeguamento del Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime conseguente alle modifiche e integrazioni alla L.R. 28 aprile 1999 n.° 13 introdotte dalla L.R. 4 luglio 2008 n.° 22 alla luce delle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n.° 296)

- Progetto di utilizzo delle spiagge e zone di mare territoriale (L.R. 13/99 disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino costiero demanio marittimo e porti).
- Indicazioni per la formazione di atti urbanistici e per lo studio della passeggiata a mare.

B -NORMATIVA

- 1 Normativa di piano.
- 2 Disciplina della conduzione di animali domestici sugli arenili.
- 3 Regolamentazione delle spiagge libere attrezzate.
- 4 Regolamentazione degli stabilimenti balneari.

ARCHITETTI ASSOCIATI PIAZZE-CARTAMANTIGLIA

Redattori:

Arch. Enrico Piazza

Arch. M. Costanza Cartamantiglia

Capo 1

NORMATIVA DI PIANO

1.1 - Stabilimenti balneari

Le attuali concessioni demaniali vengono confermate nel loro attuale numero e mantenute nella loro attuale consistenza per quanto riguarda il fronte lineare.

Le modificazioni, in termini di superficie, riguardano:

- la definizione di una fascia di larghezza minima indicativa pari a m.6 a ridosso della ferrovia il cui profilo è individuato sui grafici planimetrici, da ricondurre a concessione demaniale in capo al Comune destinata alla realizzazione di un percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare con sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo; tale spazio potrà essere ridefinito in dettaglio al momento dell'istanza di rinnovo, contestualmente al progetto definitivo del percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare/stabilimento balneare da definire in istruttoria;
- un adeguamento delle superfici, in relazione al rilievo della consistenza del litorale.

Alla scadenza, le concessioni ricadenti nella suddetta fascia destinata a percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare con sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo, saranno ridimensionate della porzione corrispondente all'area da ricondurre in capo al Comune, fatto salvo l'affidamento ex art. 45 bis del Cod. Nav. fino alla predisposizione esecutiva per la realizzazione delle opere.

In conformità a quanto indicato all'art.8 del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionale, l'area corrispondente alla concessione ex colonia Cogne, decaduta per cessazione dell'attività oggetto della concessione stessa, è ricondotta al regime di spiaggia libera con la possibilità di trasferimento in questo tratto dello stabilimento balneare militare, qualora venga perfezionato l'accordo con la competente Autorità Militare territorialmente competente.

All'interno delle concessioni una fascia, definita nei grafici planimetrici di progetto e individuata in prossimità della concessione comunale per la passeggiata ciclopedonale, è gravata da diritto reale di affaccio pubblico al fine di consentire una integrazione tra la passeggiata e le strutture balneari.

In questa fascia è possibile realizzare strutture destinate ai servizi alla balneazione al di sotto della quota praticabile della passeggiata a mare.

Sono ammessi, nei limiti della superficie complessiva attuale in concessione e senza aumento di superficie coperta insistente sulla quota della passeggiata a mare, modifiche della tipologia e della disposizione interna delle strutture e dei manufatti, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali e delle norme e delle procedure urbanistiche e di tutela del paesaggio.

[Al rinnovo delle concessioni demaniali successivo all'approvazione del progetto definitivo del percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare, redatto sulla base

del presente progetto di utilizzo, il concessionario dovrà presentare per la fase istruttoria un piano che contempli:

- l'adeguamento delle strutture in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le fasi di attuazione e le valutazioni tecnico economiche che verranno concordate con l'amministrazione;
- la dichiarazione che le fasi e le scadenze previste nel progetto concordato costituiscono impegno contrattuale;
- la manutenzione dell'arenile, delle opere di difesa ricadenti nella concessione compresi i ripascimenti stagionali come definiti nel comma 20 articolo 8 del Piano Regionale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, e come previsto all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 e s.m.e i..

Il mancato rispetto dei punti istruttori precedenti sarà motivo di decadenza della concessione demaniale.]¹

Qualora si verificasse per fenomeni naturali o artificiali un notevole aumento, verso mare, della profondità dell'arenile, lo stesso sarà considerato ampliamento della concessione. Nel caso si potrà, fatto salvo l'interesse pubblico, procedere ad una traslazione dell'area oggetto del titolo di occupazione per consentire una migliore fruibilità del sistema marino.

1.2 - Spiagge libere

A proposito dei criteri e delle finalità generali per l'esercizio delle funzioni, nel P.U.D. regionale, si raccomanda ai Comuni, la cura nel garantire in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico dei beni demaniali.

In accordo con quanto enunciato nel P.U.D. e al fine di perseguire un equilibrio tra le varie tipologie di utilizzo del litorale, vengono mantenute 22 spiagge libere, con la previsione di un riassetto, attraverso alcune ricollocazioni e modificazioni (trattate

¹ Testo così modificato in adeguamento al p.to 9 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n. 295 del 27.02.2007; il testo originario recitava:

“Al rinnovo delle concessioni demaniali il concessionario dovrà presentare per la fase istruttoria un piano che contempli:

- *l'adeguamento delle strutture sulla base di un progetto, concordato con l'amministrazione in riferimento alle indicazioni del presente progetto di utilizzo ed in conformità degli strumenti e delle procedure urbanistiche e di tutela del paesaggio;*
- *valutazioni tecnico economiche, che prevedano le fasi di attuazione del progetto e le precise scadenze temporali per la loro attuazione;*
- *la dichiarazione che le fasi e le scadenze previste nel progetto concordato costituiscano impegno contrattuale;*
- *la manutenzione dell'arenile, delle opere di difesa ricadenti nella concessione, compresi i ripascimenti stagionali come definiti nel comma 20 art. 8 del Piano Regionale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, e come previsto all'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 e s.m.i..*

Il mancato rispetto dei punti istruttori precedenti e la verifica di non congruenza con le indicazioni di piano sono motivo di non rinnovo della concessione demaniale.”

nelle deroghe), volto ad ottenere una migliore distribuzione dei tratti liberi non intaccando la consistenza delle aree ad uso pubblico.

Le previsioni che riguardano le spiagge libere sono:

- l'ampliamento, all'interno del tratto A, della spiaggia libera di fronte a piazza Milano, mediante la ricollocazione delle due concessioni atipiche oggi presenti tra il molo di sottoflutto ed il pennello N.1, che verranno riposizionate a ponente e a levante del pennello N.3, con le modalità indicate successivamente nelle deroghe;
- la creazione di una nuova spiaggia libera nel tratto D, ad ovest del pennello N. 8, mediante la ricollocazione dello stabilimento balneare militare in prossimità del pennello N. 12, qualora venga perfezionato l'accordo con l'Autorità Militare territorialmente competente.

Nelle spiagge libere è ammesso, nei limiti della normativa regionale vigente, il rilascio di concessioni in capo al Comune per la realizzazione di attrezzature a supporto della balneazione.

1.3 - Spiagge libere attrezzate

Per le considerazioni precedentemente svolte non si prevede il ricorso all'istituzione di nuove spiagge libere attrezzate come modalità di gestione dei tratti di arenile destinati all'uso pubblico. Uniche eccezioni, dettate dalla specificità dei casi, sono rappresentate da una spiaggia attrezzata ad accogliere animali domestici e dalla conversione di una concessione demaniale atipica senza chiosco.

Spiaggia organizzata per accogliere animali domestici

Si prevede quindi l'istituzione di una nuova spiaggia organizzata per accogliere animali domestici nella forma di Spiaggia Libera Attrezzata. Essa è collocata a levante del pennello N.2., ed è contraddistinta in planimetria di progetto, all'interno del tratto A, dal n.9.

Questa nuova SLA è regolamentata dalle disposizioni contenute nel successivo capitolo 3 e verrà assegnata in titolarità al Comune con possibilità di affidare la gestione dei servizi, tramite evidenza pubblica, a soggetti qualificati in relazione alla specificità dei requisiti richiesti per la gestione di questo tipo di attività.

C.d.m. Martorella Alberto

E' prevista, nel tratto D la conversione in S.L.A., per la c.d.m. riguardante la spiaggia posta a levante del pennello N. 7, attualmente intestata a Martorella Alberto e individuata in planimetria di progetto dal n. 19.

Questa concessione si configura, come altre, "atipica" con rinnovo sessennale ma, a differenza delle altre presenti sul litorale, ha una forte limitazione nell'offerta di servizi.

In considerazione del fatto che la concessione è collocata in prossimità di un breve tratto di spiaggia libera e al fine di armonizzare l'interesse pubblico ad una ordinata offerta di servizio con il diritto dell'attuale concessionario al rinnovo sessennale, la concessione è ricondotta alla tipologia di S.L.A. con rinnovo sessennale e possibilità di collocare i servizi ad essa connessi in conformità degli strumenti e delle procedure urbanistiche e di tutela del paesaggio.

Contestualmente il Comune acquisirà in concessione il breve tratto di arenile confinante, ad est, con la concessione in oggetto, affidandone poi la gestione ai sensi dell'art.45 bis del codice della navigazione, al concessionario delle attrezzature collocate sulla S.L.A. adiacente, con l'obbligo che essa venga mantenuta libera da attrezzature del gestore della SLA.

Si viene così di fatto a configurare una S.L.A., in cui la concessione al privato coincide con la porzione di area riservata al posizionamento delle attrezzature noleggiate dal gestore, mentre l'area libera da attrezzature del gestore, ma su cui il gestore avrà gli obblighi di pulizia, sorveglianza e manutenzione definiti dal regolamento, rimane con titolarità al Comune e gestione dei servizi affidata al concessionario dell'adiacente area.

Le due aree hanno pari superficie e pari estensione di fronte mare da quantificare al momento del rinnovo della concessione demaniale in scadenza, tenuto conto della rettifica corrispondente alla regola generale che vede i pennelli ricondotti a diverso regime.

C.d.m. Lena Ernesto

Sul litorale risulta collocata un'unica concessione demaniale marittima per spiaggia libera attrezzata, intestata a Lena Ernesto, individuata nel tratto D, ad est del pennello N. 9.

Essa comprende esclusivamente aree destinate ad attrezzature di servizio, con esclusione dell'arenile non stabilmente occupato, ed è soggetta a rinnovo sessennale.

Per questa concessione demaniale, si prevede una ricollocazione a seguito della definizione di una fascia a ridosso della ferrovia, il cui profilo è individuato sui grafici planimetrici, da ricondurre a concessione demaniale in capo al Comune destinata alla realizzazione di un percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare con sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo;

Contestualmente il Comune acquisirà in concessione il tratto di arenile libero prospiciente, affidandone poi la gestione ai sensi dell'art.45 bis del codice della navigazione, al concessionario delle attrezzature collocate sulla S.L.A. adiacente, con l'obbligo che esse vengano mantenute libere da attrezzature del gestore della SLA.

Sull'area in concessione al privato continueranno ad insistere le strutture di servizio disciplinate, in sede di rinnovo della concessione demaniale alla prima scadenza, dalle norme del presente Progetto relative alle modalità di gestione dei servizi erogati nelle spiagge libere attrezzate

La ricollocazione del chiosco è prevista in prossimità della passeggiata a mare.

Anche in questo caso si viene così di fatto a configurare una S.L.A., in cui la concessione al privato coincide con la porzione di area riservata al posizionamento dei volumi di servizio del gestore, mentre l'area libera da attrezzature del gestore, ma su cui il gestore avrà gli obblighi di pulizia, sorveglianza e manutenzione definiti dal regolamento, rimane con titolarità al Comune e gestione dei servizi affidata al concessionario dell'adiacente area.

Le attuali concessioni per Spiaggia Libera Attrezzata e quelle oggetto di conversione in SLA ad effetto del presente Progetto di utilizzo, saranno oggetto di modificazione in termini di superficie, per quanto riguarda:

- la definizione di una fascia di larghezza minima indicativa pari a m.6 a ridosso della ferrovia il cui profilo è individuato sui grafici planimetrici, da ricondurre a concessione demaniale in capo al Comune destinata alla realizzazione di un percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare con sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo; tale spazio potrà essere ridefinito in dettaglio al momento dell'istanza di rinnovo, contestualmente al progetto definitivo del percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare/stabilimento balneare da definire in istruttoria;
- un adeguamento delle superfici, in relazione al rilievo della consistenza del litorale.

Alla scadenza, le concessioni ricadenti nella suddetta fascia destinata a percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare con sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo, saranno ridimensionate della porzione corrispondente all'area da ricondurre in capo al Comune, fatto salvo l'affidamento ex art. 45 bis del Cod. Nav. fino alla predisposizione esecutiva per la realizzazione delle opere.

[Al rinnovo (anche in caso di conversione del titolo) delle concessioni per Spiaggia Libera Attrezzata in capo a privati, successivo all'approvazione del progetto definitivo del percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare, redatto sulla base del presente progetto di utilizzo, il concessionario dovrà presentare per la fase istruttoria un piano che contempli:

- l'adeguamento delle strutture in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le fasi di attuazione e le valutazioni tecnico economiche che verranno concordate con l'amministrazione;
- la dichiarazione che le fasi e le scadenze previste nel progetto concordato costituiscono impegno contrattuale;
- la manutenzione dell'arenile, delle opere di difesa ricadenti nella concessione compresi i ripascimenti stagionali come definiti nel comma 20 articolo 8 del Piano Regionale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, e come previsto all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 e s.m.e i..

Il mancato rispetto dei punti istruttori precedenti sarà motivo di decadenza della concessione demaniale.]²

Qualora si verificasse per fenomeni naturali o artificiali un notevole aumento, verso mare, della profondità dell'arenile, lo stesso sarà considerato ampliamento della concessione. Nel caso si potrà, fatto salvo l'interesse pubblico, procedere ad una traslazione dell'area oggetto del titolo di occupazione per consentire una migliore fruibilità del sistema marino.

In particolare i titolari delle concessioni ai quali il Comune affiderà, ai sensi dell'art. 45 bis cod. nav., la gestione dei servizi da erogarsi nell'arenile contiguo alle aree concesse, stipuleranno con il Comune medesimo una convenzione disciplinante le modalità di gestione ed organizzazione della spiaggia libera, in armonia con le prescrizioni del P.U.D. e delle linee guida regionali come specificate nel presente progetto di utilizzo.

*[In caso di mancato rispetto degli obblighi a carico della gestione dei servizi sull'area in concessione comunale il Comune, oltre risolvere l'affidamento disposto ai sensi dell'art. 45 bis, potrà revocare la concessione demaniale per S.L.A. al privato concessionario. In questo caso, le aree relative alla concessione al privato torneranno ad essere libere ovvero, in alternativa, saranno concesse all'Amministrazione Comunale che potrà gestirle direttamente o procedere all'affidamento in gestione ex art 45 bis Cod. Nav..]*³

All'interno delle concessioni una fascia, definita nei grafici planimetrici e individuata in prossimità della concessione comunale per la passeggiata ciclopedonale, è gravata

² Testo così modificato in adeguamento al p.to 9 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n. 295 del 27.02.2007; il testo originario recitava:

“Al rinnovo (anche in caso di conversione del titolo) delle concessioni per Spiaggia Libera Attrezzata in capo a privati, il concessionario dovrà presentare, per la fase istruttoria, un piano che contempli:

- *l'adeguamento delle strutture sulla base di un progetto, concordato con l'amministrazione in riferimento alle indicazioni del presente progetto di utilizzo ed in conformità degli strumenti e delle procedure urbanistiche e di tutela del paesaggio;*
- *valutazioni tecnico economiche, che prevedano le fasi di attuazione del progetto e le precise scadenze temporali per la loro attuazione;*
- *la dichiarazione che le fasi e le scadenze previste nel progetto concordato costituiscano impegno contrattuale;*
- *la manutenzione dell'arenile, delle opere di difesa ricadenti nella concessione, compresi i ripascimenti stagionali come definiti nel comma 20 art. 8 del Piano Regionale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, e come previsto all'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 e s.m.i..*

Il mancato rispetto dei punti istruttori precedenti e la verifica di non congruenza con le indicazioni di piano sono motivo di non rinnovo della concessione demaniale.”

³ Testo stralciato in adeguamento al p.to 10 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n. 295 del 27.02.2007; in quanto le previsioni di revoca si concretano in atti di esclusiva competenza comunale ai sensi dell'articolo 4, lettera b) del PUD regionale.

da diritto reale di affaccio pubblico al fine di consentire una integrazione tra la passeggiata e le strutture balneari.

In questa fascia è possibile realizzare strutture destinate ai servizi alla balneazione al di sotto della quota praticabile della passeggiata a mare.

Sono ammessi, nei limiti della superficie complessiva attuale in concessione e senza aumento di superficie coperta insistente sulla quota della passeggiata a mare, modifiche della tipologia e della disposizione interna delle strutture e dei manufatti, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali e delle norme e delle procedure urbanistiche e di tutela del paesaggio.

1.4 - Deroghe

Le attuali concessioni oggetto di deroga, saranno modificate in termini di superficie, per quanto riguarda:

- la definizione di una fascia di larghezza minima indicativa pari a m.6 a ridosso della ferrovia il cui profilo è individuato sui grafici planimetrici, da ricondurre a concessione demaniale in capo al Comune destinata alla realizzazione di un percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare con sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo; tale spazio potrà essere ridefinito in dettaglio al momento dell'istanza di rinnovo, contestualmente al progetto definitivo del percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare/stabilimento balneare da definire in istruttoria;
- un adeguamento delle superfici, in relazione al rilievo della consistenza del litorale.

Alla scadenza, le concessioni ricadenti nella suddetta fascia destinata a percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare con sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo, saranno ridimensionate della porzione corrispondente all'area da ricondurre in capo al Comune, fatto salvo l'affidamento ex art. 45 bis del Cod. Nav. fino alla predisposizione esecutiva per la realizzazione delle opere.

C.d.m. Dollerite Andrea, Sanguineti Piero, Migliorini Olga.

Per le motivazioni esposte a proposito dei criteri per l'organizzazione dei servizi alla balneazione, e con particolare riferimento sia alla sostenibilità dell'assetto assunto dalla maggior parte delle concessioni non ricadenti nelle tipologie previste dalle linee guida regionali allegate alla DGR 512/04, che alla difficile modificabilità di queste concessioni definite "atipiche", se non a scapito di un peggioramento dell'equilibrio raggiunto nei tratti di litorale sui quali esse insistono, sono confermate nella forma di concessioni demaniali, con rinnovo sessennale, le seguenti concessioni contraddistinte in planimetria di progetto dal numero e dall'attuale titolarità:

N.5 - Dollerite Andrea
N.6 - Sanguineti Piero
N.8 - Migliorini Olga

Queste concessioni, soggette a rinnovo sessennale, sono ridimensionate al fine di eliminare l'ingombro dei chioschi dalla passeggiata mare ricollocando i manufatti sulle singole aree su cui vengono forniti i servizi alla balneazione.

I servizi alla balneazione qui forniti, sono disciplinati dalle stesse norme vigenti per le aree riservate al posizionamento delle attrezzature noleggiate dal gestore nelle Spiagge Libere Attrezzate.

La ricollocazione del chiosco è prevista in prossimità della passeggiata a mare in corrispondenza della massicciata così da essere accessibile sia dalla spiaggia che dal lungomare. A tal fine è fatto salvo l'affidamento ex art. 45 bis Cod Nav. di porzioni, riguardanti la massicciata, della concessione demaniale in capo al Comune per percorso ciclopedonale e di servizio .

C.d.m. Bafico Claudio e Ceccarelli Ciro

Le concessioni demaniali con titolarità in capo a Bafico Claudio e Ceccarelli Ciro, attualmente posizionate nel tratto A, in corrispondenza di Piazza Milano, presentano rispetto alle precedenti due anomalie:

- in primo luogo esse hanno un fronte mare assolutamente non commisurato alla superficie;
- in secondo luogo affacciano su un tratto di mare su cui vige un divieto di balneazione in relazione alla presenza dell'ingresso al porto.

Ad esse si aggiunga che la configurazione dell'arenile più vicino al centro della città, su cui affaccia gran parte del pubblico che si avvicina, anche occasionalmente, al mare è caratterizzata dalla totale occupazione del fronte mare.

Pertanto le due concessioni in capo a Bafico e Ceccarelli sono ricollocate in prossimità del pennello N.3 e trasformate nella tipologia di Stabilimento Balneare come individuate nella planimetria di progetto dai numeri 10 e 11.

Questa ricollocazione, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali e delle norme e procedure urbanistiche e di tutela del paesaggio, è rinvia al momento in cui il Comune realizzerà un intervento di sistemazione definitiva della passeggiata a mare riguardante il tratto prossimo al pennello N.3,:

La consistenza dell'area oggetto di concessione per SB, sarà pari alla superficie della concessione oggetto di ricollocazione.

L'estensione del fronte mare sarà corrispondente a quanto deriva dalla definizione di un'area di pari superficie con limiti laterali paralleli all'asse del pennello N.3, nella nuova localizzazione e al momento del rilascio della concessione per Stabilimento Balneare con un limite di estensione massimo pari a 25 metri.

Regime transitorio

Dall'approvazione del presente Progetto di utilizzo e fino alla realizzazione delle condizioni per la ricollocazione sopra enunciate, le concessioni in capo a Bafico e Ceccarelli, sono rinnovate nella loro collocazione antistante Piazza Milano, con periodicità sessennale, secondo la nuova perimetrazione cartografica, leggermente modificata al fine di riallineare il percorso di accessibilità dei mezzi di soccorso alla spiaggia, così come indicato nello stralcio in planimetria di progetto.

C.d.m. Marchetti Marco

La concessione demaniale attualmente intestata a Marchetti Marco per mantenere un chiosco con relative strutture di servizio tra cui un'area per posa di tavolini è situata sul limite orientale del tratto A ed occupa una porzione di pista carrabile.

Per evidente incompatibilità con le finalità dell'area da ricondurre in capo al Comune per la realizzazione di un percorso ciclopedonale e di servizio ed in conformità ai criteri enunciati, questa c.d.m. è ricollocata in prossimità della radice del pennello N.13, ricadente nel tratto E.

C.d.m. Pittau Emilio - Centro Vela

L'area oggetto di concessione demaniale intestata a Pittau Emilio, nel tratto E, ricade nella porzione per cui è prevista la concessione demaniale al Comune per la realizzazione di un percorso ciclopedonale e di servizio.

Alla scadenza quindi, risultando la ricollocazione di questa concessione incompatibile per tipologia e carenza di spazi, non ne è previsto il rinnovo salvo la possibilità di affidamento da parte del Comune ex art. 45 bis del Cod. Nav. fino alla predisposizione per la realizzazione delle opere relative al percorso ciclopedonale e di servizio.

In occasione dell'anzidetta realizzazione sarà possibile affidare ex art. 45 bis del Cod. Nav, nei servizi sottostanti il percorso ciclopedonale, uno spazio di superficie pari a quella della C.d.m. non rinnovata, in modo tale che possa accogliere uno stoccaggio di piccole imbarcazioni destinate al noleggio.

C.d.m. Deconcini Bruno e Stagnaro Marco

Per quanto riguarda la cdm in capo a Deconcini Bruno, contraddistinta in planimetria di progetto dal N.14 e quella intestata a Stagnaro Marco, individuata nella suddetta

planimetria dal N. 34 si prevede la trasformazione in Stabilimento Balneare rinviata e connessa alla realizzazione della passeggiata a mare.

Al momento della conversione in S.B., la collocazione degli adeguati servizi avverrà al di sotto dell'impalcato della passeggiata stessa.

In particolare è previsto che l'intervento della passeggiata e dello stabilimento balneare siano concordati coinvolgendo l'area privata dell'ex casello 45, in modo da consentire la rettifica del percorso ciclopedonale e di servizio, ed il contestuale ridisegno e riposizionamento, in adeguata sede e geometria, delle strutture di servizio dell'attuale chiosco.

La trasformazione in Stabilimento Balneare, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali e delle norme e procedure urbanistiche e di tutela del paesaggio, è rinviata al momento in cui il Comune realizzerà l'intervento di sistemazione definitiva della passeggiata a mare riguardante il tratto prossimo alla concessione demaniale di cui sopra.

Regime transitorio

Dall'approvazione del presente Progetto di utilizzo e fino alla realizzazione delle condizioni per la trasformazione sopra enunciata, la concessione è rinnovata nella forma di concessione demaniale, con periodicità sessennale, secondo una nuova perimetrazione, leggermente modificata al fine di attribuire in capo al Comune una fascia utile a consentire un percorso ciclopedonale e di servizio, così come indicato in planimetria di progetto.

C.d.m. Martorella Alberto

Come già accennato a proposito delle concessioni per Spiaggia Libera Attrezzata, è prevista, nel tratto D la conversione in S.L.A., della c.d.m. riguardante la spiaggia posta a levante del pennello N. 7, attualmente intestata a Martorella Alberto e individuata in planimetria di progetto dal n. 19.

Questa concessione si configura, come altre, "atipica" con rinnovo sessennale ma, a differenza delle altre presenti sul litorale, ha una forte limitazione nell'offerta di servizi.

In considerazione del fatto che la concessione è collocata in prossimità di un breve tratto di spiaggia libera e al fine di armonizzare l'interesse pubblico ad una ordinata offerta di servizio con il diritto dell'attuale concessionario al rinnovo sessennale, la concessione è ricondotta alla tipologia di S.L.A. con rinnovo sessennale e possibilità di collocare i servizi ad essa connessi in conformità degli strumenti e delle procedure urbanistiche e di tutela del paesaggio.

Contestualmente il Comune acquisirà in concessione il breve tratto di arenile confinante, ad est, con la concessione in oggetto, affidandone poi la gestione ai sensi dell'art.45 bis del codice della navigazione, al concessionario delle attrezzature

collocate sulla S.L.A. adiacente, con l'obbligo che esse vengano mantenute libere da attrezzature del gestore della SLA.

Si viene così di fatto a configurare una S.L.A., in cui la concessione al privato coincide con la porzione di area riservata al posizionamento delle attrezzature noleggiate dal gestore, mentre l'area libera da attrezzature del gestore, ma su cui il gestore avrà gli obblighi di pulizia, sorveglianza e manutenzione definiti dal regolamento, rimane con titolarità al Comune e gestione dei servizi affidata al concessionario dell'adiacente area.

Per i relativi aspetti normativi si rimanda a quanto specificamente previsto nel paragrafo riguardante le Spiagge Libere Attrezzate

C.d.m. Lena Ernesto per Spiaggia Libera Attrezzata

Intestata a Lena Ernesto, sul litorale risulta l'unica concessione demaniale marittima per Spiaggia Libera Attrezzata.

Essa è individuata nel tratto D, ad est del pennello N.9. e comprende esclusivamente aree destinate ad attrezzature di servizio, con esclusione dell'arenile non stabilmente occupato, ed è soggetta a rinnovo sessennale.

Per questa concessione demaniale, si prevede una ricollocazione a seguito della definizione di una fascia a ridosso della ferrovia, il cui profilo è individuato sui grafici planimetrici, da ricondurre a concessione demaniale in capo al Comune destinata alla realizzazione di un percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare con sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo;

Contestualmente il Comune acquisirà in concessione il tratto di arenile libero prospiciente, affidandone poi la gestione ai sensi dell'art.45 bis del codice della navigazione, al concessionario delle attrezzature collocate sulla S.L.A. adiacente, con l'obbligo che esse vengano mantenute libere da attrezzature del gestore della SLA.

Sull'area in concessione al privato continueranno ad insistere le strutture di servizio disciplinate, in sede di rinnovo della concessione demaniale a seguito della prima scadenza, dalle norme del presente Progetto relative alle modalità di gestione dei servizi erogati nelle spiagge libere attrezzate

La ricollocazione del chiosco è prevista in prossimità della passeggiata a mare.

Anche in questo caso si viene così di fatto a configurare una S.L.A., in cui la concessione al privato coincide con la porzione di area riservata al posizionamento dei volumi di servizio del gestore, mentre l'area libera da attrezzature del gestore, ma su cui il gestore avrà gli obblighi di pulizia, sorveglianza e manutenzione definiti dal regolamento, rimane con titolarità al Comune e gestione dei servizi affidata al concessionario dell'adiacente area.

Per i relativi aspetti normativi si rimanda a quanto specificamente previsto nel paragrafo riguardante le Spiagge Libere Attrezzate

Ex casello 44, proprietà Cavatorta.

L'area dell'ex casello 44, pur non rientrando tra quelle direttamente normate dal presente progetto, assume un ruolo estremamente influente per quanto riguarda l'uso delle aree demaniali ad essa adiacenti.

In maniera complementare, il possibile utilizzo di quest'area in conformità alle indicazioni dello strumento urbanistico generale (ancora oggi condivisibili in linea di principio), è direttamente correlato all'uso delle aree demaniali limitrofe.

Nel definire alcune prescrizioni riguardanti le aree direttamente adiacenti l'ex casello 44, si è tenuto conto di due realtà riguardanti lo sviluppo del waterfront lavagnese rispetto alle quali occorre non esercitare preclusioni.

Esse sono:

- la realizzabilità di un percorso ciclopedonale e di servizio con caratteristiche di sistema complesso a livello territoriale;
- la possibilità di acquisizione o utilizzo dell'area resa libera dalla dismissione del terzo binario della stazione ferroviaria ed eventualmente della stazione merci detta "piccola";
- la possibilità di una serie di attività che assicurino un presidio del percorso ciclopedonale durante l'intero anno.

Ciò premesso, si ritiene, a seguito della realizzazione di una struttura turistico ricettiva sull'area dell'ex casello 44, la possibilità di una espansione sull'area demaniale. Questa espansione, corrispondente ad un'area protetta da copertura, può essere richiudibile con vetrate mobili alla fine della stagione balneare.

Altrettanto, è auspicabile che il percorso ciclabile e di servizio, in continuità con la geometria del tratto esistente ad est, attraversi l'area dell'ex casello, nella parte a monte, consentendo l'eventuale continuazione attraverso il terzo binario.

Per consentire tutto ciò si prevede il rilascio di una nuova concessione, in capo al Comune con possibilità di affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav. alla proprietà dell'ex casello 44.

La nuova concessione, con finalità turistico ricettive, riguarda l'area delimitata in planimetria di progetto e localizzata in prossimità dell'area privata. L'affidamento ex art.45 bis Cod. Nav. sarà consentito a condizione che la proprietà dell'area ex casello 44 accetti di cedere in uso al Comune la porzione di area, ricadente nella sua proprietà e indicata in planimetria di progetto, necessaria alla realizzazione della pista ciclabile e di servizio.

[Al rinnovo di tutte le concessioni oggetto di deroga in capo a privati (anche in caso di conversione del titolo) successivo all'approvazione del progetto definitivo del percorso litoraneo ciclabile e di passeggiata a mare, redatto sulla base del presente

progetto di utilizzo, il concessionario dovrà presentare per la fase istruttoria un piano che contempli:

- l'adeguamento delle strutture in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le fasi di attuazione e le valutazioni tecnico economiche che verranno concordate con l'amministrazione;
- la dichiarazione che le fasi e le scadenze previste nel progetto concordato costituiscono impegno contrattuale;
- la manutenzione dell'arenile, delle opere di difesa ricadenti nella concessione compresi i ripascimenti stagionali come definiti nel comma 20 articolo 8 del Piano Regionale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, e come previsto all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 e s.m.e i..

Il mancato rispetto dei punti istruttori precedenti sarà motivo di decadenza della concessione demaniale.]⁴

Qualora si verificasse per fenomeni naturali o artificiali un notevole aumento, verso mare, della profondità dell'arenile, lo stesso sarà considerato ampliamento della concessione. Nel caso si potrà, fatto salvo l'interesse pubblico, procedere ad una traslazione dell'area oggetto del titolo di occupazione per consentire una migliore fruibilità del sistema marino.

1.5 - C.d.m. al Comune per passeggiata ciclopedonale e sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo

La porzione di area demaniale indicata in planimetria di progetto per C.d.m. al Comune per passeggiata ciclopedonale e sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo è ricondotta, alla prima scadenza a seguito dell'approvazione del presente Progetto di Utilizzo, in capo al Comune al fine di consentire, in base ai criteri

⁴ Testo così modificato in adeguamento al p.to 9 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n. 295 del 27.02.2007; il testo originario recitava:

“Al rinnovo di tutte le concessioni oggetto di deroga in capo a privati (anche in caso di conversione del titolo), il concessionario dovrà presentare, per la fase istruttoria, un piano che contempli:

- *l'adeguamento delle strutture sulla base di un progetto, concordato con l'amministrazione in riferimento alle indicazioni del presente progetto di utilizzo ed in conformità degli strumenti e delle procedure urbanistiche e di tutela del paesaggio;*
- *valutazioni tecnico economiche, che prevedano le fasi di attuazione del progetto e le precise scadenze temporali per la loro attuazione;*
- *la dichiarazione che le fasi e le scadenze previste nel progetto concordato costituiscano impegno contrattuale;*
- *la manutenzione dell'arenile, delle opere di difesa ricadenti nella concessione, compresi i ripascimenti stagionali come definiti nel comma 20 art. 8 del Piano Regionale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, e come previsto all'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 e s.m.i..*

Il mancato rispetto dei punti istruttori precedenti e la verifica di non congruenza con le indicazioni di piano sono motivo di non rinnovo della concessione demaniale.”

enunciati, la realizzazione di un percorso ciclopedonale con possibilità di sottostanti servizi al comparto turistico-ricreativo.

In questa concessione i servizi suddetti potranno essere affidati ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav. ai concessionari che ne facciano richiesta anche attraverso proposte progettuali da realizzarsi in concomitanza della passeggiata a mare.

In particolare, in Piazza Milano, in corrispondenza dello stabilimento balneare dei bagni Riviera, è prevista un'area ricadente nella concessione demaniale al Comune dove poter trasferire alcuni servizi alla balneazione del suddetto Stabilimento Balneare.

In questo caso la scelta è finalizzata a soddisfare la necessità di eliminare l'impatto ambientale sulla passeggiata pubblica e sulla spiaggia delle strutture di servizio dello stabilimento balneare Riviera.

In quest'area, affidabile ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav. al concessionario dello stabilimento balneare, sarà possibile realizzare, sotto la quota della passeggiata, una serie di spazi destinati ad accogliere i servizi attualmente ricadenti sotto l'incongrua copertura in lamiera grecata già oggetto di ingiunzione di modifica da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria. I suddetti spazi, al momento della realizzazione dell'intervento a cura del concessionario-gestore, saranno allo stesso affidati secondo le modalità sopra enunciate.

Lo spostamento dei servizi, tra cui il bar, permetterà lo sfruttamento dell'impalcato dei bagni quale terrazza mentre la contestuale eliminazione della copertura che, visti i dislivelli, risulta in continuità con il calpestio del percorso pubblico, consentirà nuovamente la percezione dell'arenile nonché lo sfruttamento migliore dell'arenile stesso da parte del gestore dello stabilimento balneare.

La fascia per la realizzazione del percorso ciclopedonale deve consentire inoltre l'accesso ai pennelli.

Nella C.d.m. al Comune per percorso ciclopedonale, in corrispondenza della radice dei pennelli, anche alla quota della passeggiata e a condizione che non riducano la sezione minima, pari a 6 metri, del percorso è consentita la realizzazione di servizi ludico sportivi di libera fruizione affidabili ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav..

I servizi ludico sportivi di cui al comma precedente dovranno essere a carattere stagionale e realizzati con strutture leggere a loro volta smontate a fine stagione balneare.⁵

1.6 - Fascia gravata da diritto di affaccio⁶

⁵ Comma aggiunto in adeguamento al p.to 3 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n. 295 del 27.02.2007

1.7 - Pennelli

Non sono ammesse concessioni a privati sulle aree in cui insistono i pennelli comprendendo in esse il piede e la radice di attacco a terra fino al limite della concessione comunale per l'accesso ai pennelli stessi.

I pennelli esistenti sono ricondotti al regime di spiaggia libera.

*[In base ai criteri enunciati, la concessione demaniale sui pennelli può essere rilasciata solo in capo al Comune qualora siano realizzate opere che consentano, previo il raggiungimento di una condizione di agibilità, l'utilizzo di questi manufatti quale spazio destinato alla libera balneazione durante la stagione balneare.]*⁷

*[Sempre con le stesse condizioni, i pennelli potranno costituire durante il periodo invernale una variazione al percorso di passeggiata consentendo una percezione di conquista della terra dal mare, con la prescrizione che venga assicurato un sistema di dissuasione dell'accesso durante le mareggiate.]*⁸

1.8 - Aree destinate al completamento del percorso ciclopedonale

Le aree indicate nella planimetria di progetto destinate al completamento del percorso ciclopedonale saranno ricondotte a concessione demaniale in capo al Comune qualora si proceda alla realizzazione delle pertinenti opere finalizzate al completamento del suddetto percorso ciclopedonale.

⁶ Punto stralciato in adeguamento al p.to 11 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n. 295 del 27.02.2007; il testo originario recitava:

“All'interno delle concessioni, ove ricade, la fascia definita nei grafici planimetrici in prossimità della concessione comunale per la passeggiata ciclopedonale, è gravata da diritto reale di affaccio pubblico al fine di consentire una integrazione tra la passeggiata e le strutture balneari.

In questa fascia è possibile realizzare strutture destinate ai servizi alla balneazione al di sotto della quota praticabile della passeggiata a mare.

Sono ammessi, nei limiti della superficie complessiva attuale in concessione e senza aumento di superficie coperta insistente sulla quota della passeggiata a mare, modifiche della tipologia e della disposizione interna delle strutture e dei manufatti, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali e delle norme e delle procedure urbanistiche e di tutela del paesaggio.

Non sono ammessi posizionamenti di manufatti quali cabine e depositi, oltre il livello del parapetto del percorso ciclopedonale e di servizio, pari ad un metro dal futuro piano di calpestio, ad esclusione delle strutture obbligatorie comprendenti direzione, bar, servizi igienici e ristoro e delle strutture facoltative, quali: strutture per la ristorazione, impianti ricreativi, locali di primo soccorso e strutture di interesse comune.”

La previsione di ristrutturazione delle strutture balneari con conseguente liberazione delle visuali dal realizzando percorso ciclopedonale vale quale indicazione programmatica che dovrà essere verificata e precisata nella redazione e approvazione dei pertinenti strumenti urbanistici e progettuali.

⁷ Testo soppresso in adeguamento al p.to 2 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007

⁸ Testo soppresso in adeguamento al p.to 2 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007

In base ai criteri enunciati, al momento della realizzazione del completamento anzidetto, sarà possibile prevedere, sotto la quota del percorso, servizi al comparto turistico-ricreativo.

In questa concessione i servizi suddetti potranno essere affidati ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav. ai concessionari che ne facciano richiesta anche attraverso proposte progettuali da realizzarsi in concomitanza della passeggiata a mare.

Fino all'avvio del procedimento volto alla realizzazione delle opere di completamento, alle aree di cui si tratta è attribuito il regime di spiaggia libera.

1.9 - Aree demaniali marittime non direttamente connesse alla balneazione

Con riferimento ai criteri enunciati per le aree demaniali marittime non direttamente connesse alla balneazione vengono definite le seguenti indicazioni normative distinte per aree.

Area compresa tra la foce dell'Entella ed il porto turistico.

Per le motivazioni esposte a proposito dei criteri per l'organizzazione delle aree demaniali marittime non direttamente connesse alla balneazione e con particolare riferimento ai sistemi infrastrutturali produttivi e di servizi, è prevista l'istituzione di un'area, con destinazione servizi collettivi e attività produttive la cui concessione sarà rilasciata in capo al Comune di Lavagna.

L'area, situata a ponente del porto turistico è individuata nella planimetria di progetto dai seguenti limiti:

- prolungamento della sponda sinistra del torrente Entella;
- prolungamento ad ovest del tratto rettilineo, parallelo alla costa, della diga di sopraflutto;
- limite della concessione demaniale del porto turistico;
- limite delle aree demaniali marittime di competenza comunale.

La creazione, la dimensione e la forma della suddetta area sono da subordinare all'effettiva fattibilità tecnica della realizzazione della colmata conseguente alle prospettate opere di regimazione dell'Entella, da verificarsi in sede di approvazione dei relativi piani e progetti.⁹

Aree interstiziali comprese tra il perimetro della c.d.m. porto turistico e il limite delle aree demaniali marittime di competenza comunale.

Per le porzioni di area ricadenti tra il limite delle aree demaniali comunali ed il limite della concessione demaniale del porto turistico, è previsto il rilascio di concessione

⁹ Comma inserito in adeguamento al p.to 5 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007.

demaniale in capo al Comune che potrà procedere all'affidamento in gestione ex art. 45 Cod. Nav. al fine di consentire un utilizzo delle suddette aree conforme alle prospettive di sviluppo e rilancio della città ed in particolare dell'ambito di via dei Devoto.

L'uso dovrà essere quindi connesso alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali e di dettaglio ed essere conforme alle procedure di tutela del paesaggio.

In particolare, anche in riferimento al "Progetto Unitario area cantieristica via dei devoto – zona portuale settore ponente", risulta chiaramente definibile un uso connesso all'attività cantieristica delle aree indicate in planimetria di progetto con tale destinazione e salvo diversa previsione, al momento dell'adozione, dei suddetti strumenti urbanistici generali e di dettaglio.

Aree destinate alla possibile realizzazione di opere volte alla riattivazione del trasporto litoraneo dei sedimenti.

Nei criteri per l'organizzazione delle aree demaniali marittime non direttamente connesse alla balneazione, si è accennato alla necessità di un approfondimento riguardante la possibilità di riattivazione del trasporto litoraneo dei sedimenti. Ciò anche in relazione alle indicazioni del piano di bacino del torrente Entella e delle possibili opere necessarie ad assicurare il deflusso del corso d'acqua.

Dalle indicazioni raccolte si può ipotizzare la necessità di opere artificiali volte ad apportare modifiche all'interno dell'unità fisiografica capaci di configurare un assetto simile a quello che ha determinato la formazione della piana dell'Entella.

Si prevede pertanto la possibilità di rilascio di una concessione demaniale in capo al Comune per opere volte alla riattivazione del trasporto litoraneo dei sedimenti situate presso la zona fociva del torrente Entella, previo approfondimento progettuale che contenga specifico studio volto a valutare l'influenza delle opere previste sul libero deflusso del corso d'acqua come previsto dal comma 6, capo a, art.8 del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.18 del 9 aprile 2002 ai sensi della L.R.28 aprile 1999 n.13 come modificata dalla L.R. 3 gennaio 2002 e tenuto conto delle indicazioni relative al punto 3.7.6 dei *criteri generali inerenti la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili* approvati con Delibera di Giunta della Regione Liguria n. 222/2003.

1.10 - Associazioni sportive e ricreative

Le aree (esclusi gli specchi acquei) assegnate in concessione o concesse in uso ad associazioni sportive e/o ricreative vengono confermate e mantenute nella loro attuale superficie e consistenza.

Resta l'obbligo per i concessionari e/o assegnatari del rispetto della fascia di libero transito secondo le prescrizioni e le modalità di cui al punto 1.19.

1.11 - Specchi acquei

La concessione demaniale dello specchio acqueo per mantenimento di catenaria con gavitelli localizzata in prossimità della diga di sottoflutto del Porto di Lavagna, al rinnovo consecutivo alla prima scadenza successiva all'approvazione del presente Progetto di Utilizzo, verrà ricondotta in capo al Comune che potrà procedere all'affidamento di servizi ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav. alle società sportive.

E' prevista una nuova concessione in capo al Comune per uno specchio acqueo destinato alla predisposizione di un punto di varo con piattaforme galleggianti per l'alaggio e il varo di piccole imbarcazioni a vela in condizioni protette in prossimità del pennello di sottoflutto del porto.

Sarà possibile la riunione in una unica concessione, con la sopra citata c.d.m. per mantenimento di una catenaria con gavitelli qualora quest'ultima sia ricondotta in capo all'ente pubblico,. La finalità della concessione demaniale derivante dalla prevista rifusione è rivolta ad attività legate alla nautica.

All'interno del previsto specchio acqueo in concessione al Comune per attività legate alla nautica è prevista la disposizione di un piccolo pennello con finalità di riduzione dell'insabbiamento dell'area retrostante e punto di imbarco per piccoli natanti.

Si prevede inoltre una nuova concessione demaniale per attracco di battelli turistici, da rilasciarsi in capo al Comune, in prossimità della testata del pennello N. 13 denominato del Cigno così come definita nella planimetria di progetto.

Le indicazioni riguardanti il punto di ormeggio per l'imbarco di passeggeri, ~~una~~ presso il pennello del Cigno, nonché per il punto di varo e lo specchio acqueo da affidare in concessione al Comune per attività legate alla nautica, a levante del sottoflutto portuale, sono subordinate all'effettiva fattibilità tecnica da verificarsi in sede di approvazione dei relativi progetti.¹⁰

Sono ammessi interventi di protezione dall'inquinamento mediante "panne" o altro mezzo di difesa antinquinamento meno invasivo, esclusivamente nei casi di comprovata esigenza per la tutela dei bagnanti e previa istruttoria.

Previa autorizzazione sono altresì ammesse limitate attrezzature connesse alla balneazione, quali a titolo esemplificativo, le consuete piattaforme galleggianti per i tuffi. Le attrezzature suddette dovranno essere collocate entro la zona destinata alla balneazione nel rispetto delle prescrizioni della competente autorità marittima e non dovranno occupare una superficie superiore a mq. 20 (venti metri quadrati).

Il mancato rispetto dei punti istruttori precedenti e la verifica di non congruenza con le indicazioni di piano sono motivo di non rinnovo della concessione demaniale.

¹⁰ Comma inserito in adeguamento al p.to 4 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007.

1.12 - Porto Turistico

Viene confermata nei contenuti la concessione dello specchio acqueo fermo restando che modifiche e intese che faranno ricorso alle discipline concertative di settore costituiranno contestuale adeguamento del presente Progetto di Utilizzo.

Nell'ambito della gestione dell'approdo, a garanzia di una corretta fruibilità del bene demaniale e in relazione alla funzione connessa alla sicurezza della navigazione, dovrà essere mantenuta una riserva, pari al 10% (dieci per cento) degli ormeggi esistenti, a disposizione delle unità in transito.

Gli ormeggi riservati alle unità in transito dovranno essere individuati mediante apposita e ben visibile segnaletica volta ad assicurare l'effettiva e riconoscibile disponibilità dei suddetti posti.

Al momento del rinnovo o del rilascio, i relativi titoli concessori dovranno indicare le prescrizioni riguardanti la riserva del 10% degli ormeggi per le unità in transito e la loro chiara e riconoscibile individuazione

1.13 - Acquacoltura¹¹

Sono rilasciate e/o rinnovate le concessioni demaniali esistenti fino alla verifica delle condizioni di ricollocazione dell'impianto in prossimità del limite occidentale del settore 1, sul prolungamento dell'asta del torrente Entella e in conformità ai criteri per la localizzazione di cui alle direttive e criteri regionali per la disciplina dell'acquacoltura marittima.

Lo spostamento degli impianti per la ricollocazione dovrà avvenire in concomitanza del rilascio della concessione per la nuova collocazione successivo alla scadenza di quella in essere prima della verifica di adeguate condizioni presso il limite di ponente del settore 1

Solo ed esclusivamente entro gli specchi acqueei già oggetto di concessione demaniale per uso di acquacoltura e per un tempo totale nell'arco dell'anno non superiore ai quattro mesi, è ammessa la collocazione di due gabbie di preingresso per l'acclimatamento a mare degli organismi giovanili consistente in un periodo di tempo molto limitato.

¹¹ Punto stralciato in adeguamento al p.to 6 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007; il testo originario recitava: *"Per le motivazioni enunciate nei criteri per l'organizzazione degli specchi acqueei non si prevede al momento della prima scadenza successiva all'approvazione del presente Piano di Utilizzo il rinnovo della concessione demaniale dello specchio acqueo per l'impianto di acquacoltura esistente. Altresì non è previsto il potenziamento dell'impianto entro la scadenza della concessione demaniale dello specchio acqueo."*

Il concessionario dovrà preventivamente comunicare all'Amministrazione Comunale ogni operazione di collocazione e rimozione delle suddette gabbie di preingresso.

1.14 - Scarichi a mare

Sono rilasciate e/o rinnovate le concessioni demaniali per gli scarichi a mare compatibili con le norme vigenti in materia di tutela ambientale.

1.15 - Delimitazione tra aree assegnate a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, spiagge libere, ed altre concessioni demaniali insistenti sull'arenile e percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare.

Le delimitazioni tra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate spiagge libere, e altre concessioni demaniali insistenti nonché percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare, collocate sull'arenile, dovranno essere realizzate con semplici strutture "a giorno" costituite da essenziali montanti in legno o acciaio inox, posti ad interasse minimo di m. 2, collegati da correnti in corda nel numero massimo di 2 in modo tale che non precludano le visuali lungo la spiaggia.

Sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete, metallica o di altro materiale, cordoli in cemento con o senza ringhiere, staccionate o altri elementi che producono analoghi "effetti barriera" che, se già esistenti, andranno opportunamente sostituite entro un anno dall'approvazione del presente Progetto di Utilizzo.

Non sono ammesse delimitazioni dei percorsi di deflusso naturale delle acque meteoriche e dei rivi, costituite da manufatti rigidi, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, cordoli in cemento o murature, tali da ostacolare la percorrenza nella fascia di libero transito lungo la battigia.

Al momento del rinnovo consecutivo alla prima scadenza successiva all'approvazione del presente Piano di Utilizzo i relativi titoli concessori dovranno indicare le prescrizioni riguardanti le delimitazioni delle aree assegnate.

1.16 - Ricognizione delle concessioni demaniali in atto

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Progetto di Utilizzo i titolari delle concessioni demaniali la cui documentazione allegata all'ultimo rinnovo non risulta uniformata alle indicazioni regionali per l'adozione di atti amministrativi dovranno procedere all'integrazione secondo gli schemi forniti dai competenti uffici comunali.

In particolare la documentazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su modello fac-simile fornito dal Comune e planimetria rappresentante lo stato autorizzato e la collocazione della concessione demaniale marittima corredata di apposita legenda.

In caso di difformità rispetto allo stato attuale assunto dal presente piano, prevarrà la documentazione relativa alla consistenza dichiarata, previa verifica, anche storica, degli atti.

Durante la prima stagione balneare successiva all'approvazione del presente Progetto di Utilizzo il Comune procederà ad un rilievo georeferenziato degli arenili al fine di fornire adeguato riferimento alla verifica della consistenza e posizionamento delle concessioni demaniali in sede di rinnovo.

Entro un congruo termine e comunque a seguito dei rinnovi successivi all'approvazione del presente Progetto di Utilizzo, dovrà essere costituito un archivio informatizzato delle concessioni demaniali rilasciate.

1.17 - Disciplina transitoria

Le destinazioni d'uso e i volumi previsti, laddove non conformi alla disciplina urbanistica vigente, acquistano efficacia solo a seguito dell'approvazione delle pertinenti varianti.¹²

1.18 - Accesso alla fascia di libero transito

Sul litorale sono individuati i percorsi di accesso alla fascia di libero transito e al mare come indicati nella planimetria di progetto allegata al presente Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (Allegato 2).

L'indicazione dei percorsi individuati in planimetria ha valore prescrittivo. Qualora siano realizzati i percorsi di accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare, identificati con l'attributo di "realizzazione differita" e collocati in prossimità di quelli oggetto di prescrizione, potrà ritenersi trasferito il vincolo prescrittivo sui nuovi percorsi realizzati.

Qualora ricorrano le condizioni, i percorsi di accesso alla fascia di libero transito e al mare identificati come a "realizzazione differita", potranno essere recepiti o integrati nella predisposizione della passeggiata a mare.

Tali percorsi dovranno avere la larghezza minima di metri 1,5.

La possibilità di accesso pubblico alla fascia di libero transito dovrà essere indicata da adeguati e uniformati cartelli segnaletici di individuazione dei corridoi di accesso pubblico, da collocare in prossimità di spiagge libere, libere attrezzate, stabilimenti balneari e concessioni demaniali per usi diversi.

I cartelli segnaletici di individuazione dei corridoi di accesso pubblico dovranno indicare, oltre alla possibilità di accesso pubblico alla fascia di libero transito e al

¹² Punto inserito in adeguamento al p.to 8 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007

mare, la prescrizione del loro mantenimento sgombero da ostacoli anche durante manifestazioni od eventi che occupassero temporaneamente il tratto di litorale.

L'eventuale delimitazione dei corridoi di accesso alla fascia di libero transito dovrà avvenire secondo le modalità indicate al punto 1.15 della presente normativa.

I percorsi di accesso alla fascia di libero transito e al mare che insistono su concessioni demaniali si configurano come servitù di transito sulle concessioni stesse.

Nella condizione in cui il percorso di accesso alla fascia di libero transito e al mare sia previsto a cavallo di due concessioni demaniali, la servitù di transito graverà per metà su ciascuna delle due concessioni.

Al momento del rilascio o del rinnovo, dovrà essere indicata, sulla concessione demaniale, la prescrizione della servitù di passaggio per il raggiungimento della fascia di libero transito e del mare.

Qualora entro una distanza di metri 100 (cento) da una concessione demaniale non sia presente alcun corridoio di accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare, detto accesso pubblico deve essere consentito dai gestori della concessione stessa, anche qualora essa riguardi stabilimenti balneari.

1.19 - Libero transito lungo la battigia

E' sempre consentito il libero transito lungo la battigia.

Onde consentire il superamento della radice dei pennelli di protezione del litorale, costituenti ostacolo alla libera percorrenza lungo la battigia, si prescrive la possibilità del loro scavalco attraverso una fascia di libero transito della larghezza di metri 1,5 misurati dal piede del manufatto di protezione, verso l'arenile, su ambo i lati e per uno sviluppo tale da consentire l'aggiramento in agevoli condizioni.

Non sono ammessi ostacoli al transito lungo la battigia costituiti da manufatti murari, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, argini di scarico a mare dei rivi o delimitazioni di aree in concessione demaniale.

In prossimità degli scali predisposti per l'alaggio e il varo di imbarcazioni che occupino la fascia di libero transito, sarà sempre possibile il passaggio attraverso un percorso della larghezza di metri 1,5 attorno allo scalo. Tale percorso potrà trasgredire la dimensione minima della fascia di libero transito e dovrà sempre rimanere libero da ingombri onde consentire il superamento dell'ostacolo costituito dallo scalo.

Durante le manovre di alaggio e varo presso gli scali dovrà essere costituito un presidio in modo tale da limitare temporaneamente l'accesso alle aree di manovra per il solo periodo di svolgimento delle operazioni.

Durante le fasi temporanee di manovra di alaggio e varo dovrà essere indicato il percorso alternativo, indicato sulla planimetria di progetto allegata al presente Progetto di Utilizzo (Allegato 2), utile al superamento dell'area operativa.

Le prescrizioni operative e le modalità di comportamento durante le manovre di alaggio e varo, nonché i percorsi alternativi, dovranno essere adeguatamente segnalati con apposita cartellonistica, in prossimità della concessione demaniale per attività ludico ricreative a cura dei gestori delle aree in concessione.

1.20 - Corridoi di lancio per unità da diporto per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti

Al fine di migliorare l'offerta dei servizi erogati presso le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, è ammessa la delimitazione, previa autorizzazione e senza pregiudizio del pubblico uso, di una porzione dello specchio acqueo antistante la concessione stessa al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

Tali corridoi di lancio potranno essere autorizzati a condizione che la loro delimitazione non arrechi pregiudizio alla superficie dedicata alla balneazione, che dovrà in ogni caso essere prevalente.

I predetti corridoi di lancio dovranno soddisfare le dimensioni minime di larghezza previste dalla competente autorità marittima. Sono ammesse riduzioni alla dimensione minima suddetta qualora essa comprometta la consistenza della zona destinata alla balneazione che non dovrà mai avere un'estensione minore al 50% del fronte a mare della concessione

Sono ammesse inoltre riduzioni della larghezza dei corridoi di lancio in relazione alla tipologia di unità in transito. Tali condizioni dovranno risultare nel titolo concessorio rilasciato.

Al fine di limitare l'ingombro della fascia dedicata alla balneazione e consentire una larghezza dei canali di lancio sufficiente alla manovra in sicurezza, è ammessa e costituisce criterio di preferenza, la delimitazione di detti canali a cavallo di due concessioni limitrofe.

La profondità dei corridoi di lancio è definita dalla competente autorità marittima e non dovrà comunque essere minore rispetto a quella della corrispondente zona di mare destinata alla balneazione

Anche per le modalità di delimitazione dei corridoi di lancio si dovrà fare riferimento a quanto prescritto dall'autorità marittima.

L'utilizzazione degli stessi è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni impartite dalla competente autorità marittima.

I corridoi di lancio delimitati in corrispondenza delle concessioni demaniali in capo al Comune per l'esercizio esclusivo di attività nautiche e in affidamento alle società sportive ricreative, come individuate nella planimetria di progetto allegata al presente Progetto di Utilizzo (Allegato 2), non sono soggetti alle restrizioni dimensionali di ingombro percentuale del fronte a mare e ne possono occupare l'intera estensione.

All'interno dei corridoi è vietata la balneazione e l'ormeggio di qualsiasi unità nautica.

Nelle suddette aree demaniali in capo al Comune per l'esercizio esclusivo di attività nautiche, in affidamento alle società sportive ricreative, è altresì vietata ogni attività elioterapica.

L'autorizzazione alla realizzazione del corridoio di lancio non implica nessun riconoscimento all'uso esclusivo, da parte del soggetto autorizzato, del corridoio, rimanendo viceversa il corridoio stesso destinato all'uso pubblico.

1.21 - Sistemazione invernale degli arenili, modalità e tempistiche di smontaggio invernale delle opere

[Entro trenta giorni dalla fine della stagione balneare (1 maggio – 30 settembre) devono essere smontate e/o rimosse tutte le strutture di facile rimozione funzionali all'attività balneare ad esclusione dei chioschi. I relativi asserviti, i gabinetti, le docce e le attrezzature disabili possono essere lasciati montati qualora si effettui elioterapia nel periodo invernale con le modalità sotto indicate. A questo proposito i concessionari/gestori dovranno avanzare all'ufficio competente del Comune di Lavagna idonea domanda al fine di ottenere l'autorizzazione, specificando il periodo di apertura della struttura per esercitare l'attività, che deve essere svolta in via continuativa. L'Amministrazione Comunale dovrà individuare un periodo minimo di apertura delle strutture.

Al di fuori della stagione balneare e più precisamente nel periodo di apertura degli stabilimenti balneari per cure elioterapiche e salsoiodiche, può essere mantenuto il 10% delle cabine in dotazione, fino ad un massimo complessivo di 10, nonché spogliatoi, servizi igienici e docce nel numero di uno, fino ad un massimo del 10% delle strutture montate durante la stagione balneare. Dovranno essere altresì garantiti i servizi indispensabili alla fruibilità da parte dei disabili Quanto sopra fermo restando le altre eventuali autorizzazioni edilizie, commerciali, etc..]¹³

¹³ Testo così modificato in adeguamento al p.to b) delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n. 1897 del 08.07.2010; il testo originario recitava:

“Durante il periodo non ricompreso nell'ordinanza balneare tutti i manufatti di facile rimozione presenti sul litorale, come definiti dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 (serie I, titolo: Demanio marittimo) del 24 maggio 2001, dovranno essere rimossi.

In deroga a tale prescrizione è consentito di evitare la rimozione invernale delle suddette strutture qualora riguardanti la conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o quella elioterapica e allorché tali opere siano funzionali alla conduzione dell'attività stessa durante il periodo invernale.

Le note continuano nella pagina successiva

1.22 - Cartellonistica con ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e percorsi di accesso alla fascia di libero transito

Al fine di orientare l'utenza in maniera chiara e univoca, per quanto riguarda la libera fruizione del litorale, dovrà essere predisposta adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito.

Tale cartellonistica dovrà essere ubicata in luoghi di grande frequentazione e comunque in maniera tale da fornire informazioni all'utenza su ogni tratto del litorale tenuto conto della sua accessibilità.

1.23 - Identificazione delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo e balneare

All'ingresso delle aree in concessione demaniale per usi turistico ricreativi e balneari dovrà essere apposta una targa indicante il numero progressivo con cui la concessione demaniale è individuata nella planimetria di progetto allegata al presente Progetto di Utilizzo.

Tali targhe dovranno essere unificate in base alle indicazioni fornite dai competenti uffici comunali

1.24 - Gestione delle aree in concessione demaniale al Comune per usi pubblici e di servizio

[In tali zone, non è ammesso il commercio itinerante.]

Nella finalità di qualificare e migliorare i servizi rivolti alla ricettività turistica, nelle aree ricadenti nel Tratto A, ferme restando le condizioni di cui alla disciplina transitoria di cui al punto 1.17 della presente normativa e fino alla completa realizzazione dell'assetto e delle opere previsti dal presente Progetto di Utilizzo per quanto concerne il suddetto tratto, è ammesso, nel rispetto della disciplina di settore, il

I titolari di concessioni demaniali marittime intenzionati alla prosecuzione dell'attività oltre il periodo ricompreso nell'ordinanza balneare dovranno darne comunicazione e richiedere l'autorizzazione, entro e non oltre la scadenza del periodo balneare indicato nell'ordinanza, al competente "ufficio commercio ed attività economiche" del comune di Lavagna.

Al termine della stagione balneare, l'ufficio commercio ed attività economiche darà comunicazione all'ufficio demanio, della lista dei concessionari che avranno richiesto il prolungamento dell'attività e che quindi potranno non smontare le strutture interessate.

Durante il periodo invernale dovranno essere rimosse o smontate tutte le cabine, le opere di recinzione, grigliati, tavolati o altre ostruzioni alla fruibilità, anche visiva, dell'area oggetto di concessione demaniale e non necessari per garantire la protezione da eventuali pericoli presenti nell'area stessa e rilevati a seguito di adeguata valutazione del rischio."

commercio ambulante in sede fissa a carattere esclusivamente stagionale per il solo periodo individuato nell'ordinanza balneare e secondo le modalità in essa definite.

Tale attività potrà svolgersi esclusivamente in postazioni individuate nei punti indicati sulla planimetria di progetto, allegata al presente Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (Allegato 2).

Il commercio ambulante in sede fissa è inoltre ammesso nei suddetti punti in occasione di eventi, fiere e manifestazioni, caratterizzati da temporaneità, organizzati o patrocinati dal Comune e regolamentati da apposito atto amministrativo.

Nello svolgimento dell'attività di commercio ambulante in sede fissa dovrà essere garantita la fruibilità pubblica di tutte le aree ed in particolare di quelle in concessione demaniale al Comune per usi pubblici e di servizio.

La localizzazione delle postazioni per il commercio ambulante in sede fissa potrà avvenire solo ed esclusivamente qualora ricorrano le condizioni idonee ad accoglierle.

L'Amministrazione Comunale potrà affidare l'uso delle aree esclusivamente ai sensi dell'art.45 bis Cod. Nav..

Sono comunque escluse le spiagge libere, le spiagge libere attrezzate, i pennelli e le aree assegnate per funzionalità specifiche diverse dall'uso pubblico e di servizio, in capo al Comune.]¹⁴

¹⁴ Testo stralciato in adeguamento al p.to c) delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n. 1897 del 08.07.2010, in quanto la disciplina del commercio, ambulante o in sede fissa, esula dai contenuti del Progetto di utilizzo.

Capo 2

DISCIPLINA DELLA CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI SUGLI ARENILI¹⁵

¹⁵ Punto stralciato in adeguamento al p.to 7 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007; il testo originario recitava:

“Il Comune prima dell'affidamento della concessione demaniale per Spiaggia Libera Attrezzata organizzata per accogliere animali domestici e comunque entro un anno dall'approvazione del presente Progetto di Utilizzo, provvede ad emanare il regolamento per l'autorizzazione delle spiagge organizzate per accogliere animali domestici.

Il suddetto regolamento per l'autorizzazione, che dovrà essere sottoposto all'esame della Giunta Comunale, dovrà tra l'altro, prevedere un regolamento per la gestione che le spiagge organizzate per accogliere animali domestici dovranno adottare.

Il regolamento per la gestione dovrà altresì riportare, come contenuto minimo, i punti del seguente schema :

- 1) *L'accesso alla spiaggia è consentito ad un numero massimo di n.(*) animali.*
- 2) *Ogni animale potrà accedervi se tatuato (limitatamente ai cani) e munito di documentazione sanitaria, attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 30 giorni dal medico veterinario curante.*
- 3) *Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci; sulla spiaggia sarà tenuto a guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, eventualmente ad un paletto, tipo asta dell'ombrellone, infisso solidamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento.*
- 4) *L'accompagnatore dovrà curare che il cane o il gatto non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra.*
- 5) *Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare.*
- 6) *L'accesso al mare è consentito a non più di cinque cani per volta, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno.*
- 7) *Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio animale; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche agli Agenti e al personale di vigilanza e a loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale.*
- 8) *Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori della spiaggia per una passeggiata igienica.*

** Si suggerisce la presenza di un cane (e gatto) ogni 8 metri quadrati. Basterà quindi dividere la totale superficie (asciutta) utile della spiaggia, espressa in metri quadrati, per 8.*

Nelle spiagge organizzate per accogliere animali domestici dovrà essere prevista:

- l'installazione di cartelli conformi alle indicazioni regionali riguardanti la segnalazione dei servizi, posizionati almeno ogni 20 metri sui tre lati di terra, che riportino la seguente scritta, visibile, seguita dal testo del Regolamento di gestione:*

**COMUNE DI LAVAGNA
SPIAGGIA ORGANIZZATA PER ACCOGLIERE ANIMALI DOMESTICI**

- l'installazione di contenitori asportabili di rifiuti, almeno uno ogni 10 metri di larghezza della spiaggia, gestiti dal concessionario o gestore dei servizi.*

Durante la stagione balneare è vietato condurre animali sugli arenili fatta eccezione per :

Le note continuano nella pagina successiva

Capo 3

REGOLAMENTAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE

Art.1

(Definizioni e principi generali)

Per “spiaggia libera attrezzata” si intende una struttura stagionale destinata all'erogazione di servizi alla balneazione in un tratto di arenile libero e di uso pubblico ed articolata in:

- a) un'area definita “area per servizi”, oggetto di concessione demaniale marittima, [che può]¹⁶ ospitare i manufatti coperti e le attrezzature di servizio, compreso l'alaggio delle imbarcazioni da noleggiare;
- b) un'area definita “area di pertinenza”, corrispondente al tratto di arenile rispetto al quale vengono imposti al gestore della struttura determinati obblighi di pulizia, sorveglianza e manutenzione.

Per quanto riguarda le eventuali spiagge libere attrezzate di nuova istituzione, titolare della concessione demaniale marittima – di durata stagionale – è l'Amministrazione Comunale, che può affidare la gestione delle attività oggetto della concessione, ai sensi dell'art.45 bis Cod. Nav., a soggetti prescelti sulla base di procedure di selezione ad evidenza pubblica, basate sui principi di imparzialità e trasparenza amministrativa ed idonee a garantire la professionalità della gestione.

I rapporti tra il Comune ed il gestore sono disciplinati da una convenzione, il cui testo, con i necessari allegati grafici e progettuali, è preventivamente approvato dalla Giunta Comunale insieme al bando di selezione pubblica.

Con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale nomina una Commissione giudicatrice della selezione, [al cui interno è prevista la presenza di un tecnico designato dalla Regione Liguria,]¹⁷ e provvede ad ogni altra necessaria disposizione, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Progetto di Utilizzo.

Il contratto di affidamento dell'attività di gestione (convenzione) deve prevedere: il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;

-
- *i cani guida dei non vedenti;*
 - *i cani condotti da personale specializzato e impiegati per servizio, tra cui il salvataggio;*
 - *le concessioni autorizzate dal Comune secondo le procedure di cui al regolamento per l'autorizzazione di spiagge organizzate per accogliere animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le normative e disposizioni vigenti.”*

¹⁶ Testo sostituito in adeguamento al p.to 13 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007; il testo originario recitava: “*destinata ad*”.

¹⁷ Testo stralciato in adeguamento al p.to 12 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007.

la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti;
le diverse specifiche destinazioni d'uso dell'area scoperta.

La disciplina prevista nel presente Progetto si applicherà anche alle spiagge libere attrezzate esistenti, in sede di rinnovo delle relative concessioni demaniali alle loro naturali scadenze

Art.2 (Area per servizi)

La superficie dell'area per servizi risulta suddivisa in:

- a) "superficie coperta", non superiore al 20% dell'area in concessione, fino ad un massimo di mq. 50, destinata al sedime dei manufatti coperti (chiosco, spogliatoi, servizi igienici, ecc); ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture (quali ad esempio strade e passeggiate a mare), fermo restando che, in tal caso, occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;
- b) "superficie scoperta", non superiore ad un massimo di mq. 80, destinata all'installazione di docce e lavatoi, alla posa di sedie e tavolini, al deposito di imbarcazioni ed di altre eventuali attrezzature.

Tutti i manufatti sono progettati a cura del Comune, o in alternativa da questo approvati e fatti propri su proposta di soggetti privati, in modo da garantire la facile smontabilità delle strutture, il rispetto dei valori paesistici ed ambientali, l'osservanza delle norme a tutela dei disabili.

All'interno dei manufatti devono essere assicurate, in proporzioni meglio definite in sede progettuale, le seguenti dotazioni di servizi:

cabine per spogliatoio;

docce;

servizi igienici;

depositi per attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni e simili);

chiosco – bar;

attrezzature per animali domestici, ove previste in relazione alla singola concessione, in aree appositamente individuate.

Analogamente vengono stabilite in sede progettuale le diverse specifiche destinazioni dell'area scoperta.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

Art3 (Modalità di gestione)

Il gestore della spiaggia libera attrezzata ha la veste di titolare di un'unica impresa di servizi alla balneazione (noleggio di attrezzature varie) e annesso esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, l°c. lett. c) della legge 25.8.1991 n.287.

In questa veste, acquisite preventivamente le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge, il gestore svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel precedente art.2 e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti nei commi successivi e riportati nella convenzione stipulata con il Comune.

La stagione di apertura della struttura di servizio delle spiagge libere attrezzate è compresa di norma dal 1 aprile al 31 ottobre, salva diversa disposizione stabilita con ordinanza del Sindaco. Gli orari di apertura del chiosco-bar e dell'attività di noleggio delle attrezzature sono ugualmente stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Art.4 (Limiti e divieti)

Nessuna prerogativa o facoltà particolare o esclusiva è attribuita al gestore sull'arenile di pertinenza, che rimane ad ogni effetto spiaggia pubblica, liberamente accessibile ed usufruibile da chiunque, con i limiti generali stabiliti annualmente dal Sindaco con la propria ordinanza per la disciplina della balneazione.

In particolare, tutte le attrezzature per la balneazione posizionabili nell'area libera pari al 50%, devono rimanere permanentemente all'interno dell'area per servizi. Solo a seguito di richiesta del cliente ed in sua presenza, il gestore può installare proprie attrezzature nel punto prescelto sull'arenile, salvo l'obbligo di ritirarle immediatamente dopo che ne sia cessato l'uso diretto da parte del cliente medesimo.

Art.5 (Obblighi del gestore)

Per effetto dell'affidamento in gestione della struttura ai sensi dell'art.45bis Cod. Nav. e attraverso la stipula della relativa convenzione, il gestore assume i seguenti fondamentali obblighi nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

- a) porre a libera disposizione del pubblico i servizi igienici in dotazione ed almeno due docce, mantenendone quotidianamente la pulizia e l'igiene;
- b) porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tutti gli altri servizi a pagamento, senza limitazioni o discriminazioni di sorta;
- e) mantenere la pulizia quotidiana del tratto di arenile di pertinenza, secondo condizioni che possono essere più precisamente definite in sede di convenzione;
- d) esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare corrispondente all'arenile di pertinenza, secondo modalità più precisamente definite in sede di convenzione;

- e) vigilare sull'arenile di pertinenza, informando immediatamente il Comando di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico o gravi violazioni dell'ordinanza del Sindaco per la disciplina della balneazione;
- f) stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi.

Altri e più specifici obblighi possono essere stabiliti nella convenzione, laddove siano resi necessari da particolari circostanze.

Art.6 (Impianti per servizi accessori)

Nel bando di gara per la selezione degli assegnatari si può prevedere la facoltà dei concorrenti di proporre la realizzazione di impianti per lo svolgimento di servizi non occasionali al pubblico ulteriori rispetto a quelli essenziali indicati all'art.2.

In tal caso, il bando può stabilire che a detti impianti per servizi accessori venga attribuito uno specifico punteggio o comunque un rilievo nella valutazione comparativa delle domande operata dalla commissione giudicatrice.

Gli eventuali impianti per servizi accessori dovranno essere collocati in apposita area strettamente adiacente all'originale area per servizi, insieme alla quale formerà oggetto di concessione demaniale e successivo affidamento in gestione, come previsto al precedente art.1.

Art.7 (Corrispettivo per la gestione)

In conformità a quanto stabilito all'art.8, lett. b) comma 9 del Piano regionale di utilizzazione delle aree demanili marittime, il corrispettivo dovuto per l'affidamento in gestione della struttura di servizio è pari al canone versato dall'Amministrazione Comunale per la concessione demaniale marittima relativa all'area per servizi.

In sede di convenzione l'Amministrazione Comunale può stabilire un proporzionale aumento del corrispettivo, nel caso in cui al gestore vengano consegnati, insieme alla nuda area demaniale, determinate strutture e/o manufatti realizzati dal Comune a propria cura e spese ed utilizzabili dal gestore nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Art.8 (Durata della gestione)

Il rapporto di gestione ha, di norma, durata pari a quella della concessione demaniale marittima.

Nella convenzione vengono regolate le conseguenze, sul piano patrimoniale, di un'eventuale anticipata estinzione del rapporto e vengono disciplinati i limiti e le condizioni per la successione di terzi nella posizione giuridica del gestore.

Art.9 (Informazioni all'utenza)

Sulle vie di accesso alla spiaggia libera attrezzata, presso le strutture di servizio ed in altri punti eventualmente ritenuti necessari devono essere affissi adeguati cartelli che riportino:

- a) le norme fondamentali dell'ordinanza del Sindaco per la disciplina della balneazione;
- b) i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della pubblica e libera fruizione del tratto di arenile;
- c) i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
- d) le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
- e) gli uffici dell'Amministrazione Comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di apertura.

I cartelli devono essere scritti anche in lingua inglese, francese e tedesca.

I cartelli devono riprodurre il cartello-tipo di cui alla tavola 2 delle citate "Linee guida" regionali.¹⁸

In sede di convenzione verranno più precisamente definiti la tipologia, le dimensioni, la localizzazione e le modalità e gli oneri di installazione e manutenzione dei cartelli.

Art.10 (Controlli - Sanzioni)

L'Amministrazione Comunale esercita tutti i necessari controlli per verificare il buon andamento della gestione ed il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti nella convenzione.

A tal fine può avvalersi degli agenti di Polizia Municipale o di altri organi appositamente istituiti.

¹⁸ Comma inserito in adeguamento al p.to 14 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007.

La convenzione prevede specifiche sanzioni a carico del gestore che si rendesse inadempiente ai propri obblighi, compresa l'ipotesi di decadenza o revoca dell'affidamento nei casi di violazione più gravi.

Capo 4

REGOLAMENTAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art.1 **(Definizione)**

Per “stabilimento balneare” si intende una struttura stagionale destinata all’erogazione di servizi alla balneazione in un tratto di arenile concesso in uso.

In particolare gli stabilimenti balneari sono costituiti da:

- a) cabine
- b) attrezzature obbligatorie comprendenti: direzione, bar, [*depositi*,]¹⁹ servizi igienici e ristoro
- c) attrezzature facoltative comprendenti: strutture per ristorazione e benessere, attrezzature per impianti ricreativi (piscine, campi da gioco), locali di primo soccorso, [*depositi*]²⁰ e strutture di interesse comune
- d) aree destinate alla balneazione e servizi connessi a trattamenti elioterapici

Art.2 **(Modalità di gestione)**

In caso di revoca, decadenza o cessazione della concessione demaniale il titolo è acquisito in capo al Comune con facoltà dello stesso di confermare la concessione in capo allo stesso procedendo alla gestione diretta ovvero in affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav., ovvero di assegnare la concessione con procedura di evidenza pubblica o, ancora riconducendo al regime di spiaggia libera il tratto di litorale oggetto di concessione.

Sono ammessi gli accorpamenti di concessioni demaniali e sono esclusi i frazionamenti.

¹⁹ Testo stralciato in adeguamento al p.to 13 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007.

²⁰ Testo inserito in adeguamento al p.to 13 delle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007